

L'Inail risarcisce chi ha avuto il Covid in determinate condizioni

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/> - [Paolo Remer](#))

Quando l'infezione da Covid-19 è considerata come infortunio sul lavoro o malattia professionale; a chi viene riconosciuto l'indennizzo; cosa bisogna fare per averlo.

Lavori come addetto in una Rsa e sei quotidianamente esposto al contatto con pazienti anziani e fragili. Durante le varie ondate della pandemia, molti ricoverati nella struttura sono stati colpiti dal Covid-19. A un certo punto, sei “andato sotto” anche tu e hai preso una delle varianti del Coronavirus, che ti ha tenuto a letto per alcuni giorni, più un lungo periodo di strascichi e postumi.

Sei sicuro che l'infezione è avvenuta sul luogo di lavoro, perché nei giorni precedenti non avevi avuto altri contatti sospetti; quindi, vorresti ottenere l'indennizzo previsto per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali. Ma **l'Inail risarcisce chi ha avuto il Covid? A determinate condizioni sì**. Già all'inizio della pandemia, nel marzo 2020, sono state emanate apposite norme. Vediamo come funziona il meccanismo di riconoscimento e in quali casi viene erogato l'indennizzo.

Indice

- [1 Indennizzo Inail per Coronavirus: a chi spetta?](#)
- [2 Indennizzo Inail per Covid: cosa copre?](#)
- [3 Covid: infortunio o malattia?](#)
- [4 Come viene riconosciuto l'indennizzo Inail per Covid](#)

Indennizzo Inail per Coronavirus: a chi spetta?

Il decreto legge «Cura Italia», emanato a marzo 2020 e tuttora in vigore [1], stabilisce che i «casi accertati» di **infezione da Covid-19**, in occasione di lavoro, sono qualificabili come **infortuni sul lavoro** ai fini dell'**indennizzo Inail**. Questo vale per tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati.

Il **medico curante**, che riscontra la presenza dell'infezione da Covid-19 in un suo paziente, deve redigere il consueto **certificato di infortunio**, da trasmettere telematicamente all'Inail per far scattare la tutela assicurativa prevista. Anche il **datore di lavoro** deve inviare all'Inail la comunicazione prevista [2] per tutti i casi di infortunio sul lavoro: leggi qui come si fa la [denuncia di infortunio all'Inail](#).

Indennizzo Inail per Covid: cosa copre?

L'**indennizzo Inail** viene riconosciuto per i periodi di malattia e di **quarantena**, e di

conseguente astensione dal lavoro, dovuti al **contagio** del lavoratore colpito da **Covid-19**.

L'Inail, infatti, si è subito adeguata alla legge che abbiamo illustrato, emanando una circolare esplicativa [3] delle prestazioni garantite dall'Istituto ai lavoratori dipendenti assicurati. Sono, perciò, [coperti da risarcimento Inail per infortunio](#) gli eventi che provocano la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per **più di 3 giorni**.

In particolare, l'**indennità per inabilità temporanea assoluta** copre tutti i periodi di assenza dal lavoro del dipendente colpito da una forma di infezione diagnosticata dai medici come Covid-19 (in una qualsiasi delle sue varianti). Ne abbiamo parlato ampiamente nell'articolo "[Contagio Covid sul lavoro: le nuove regole Inail](#)".

L'indennizzo Inail non preclude la possibilità del lavoratore di agire, civilmente e penalmente, nei confronti del **datore di lavoro** nel caso in cui emerga una sua **responsabilità per il contagio** avvenuto, come quando sono state violate le linee guida di prevenzione e le ordinanze emanate dal ministero della Salute [4]. In tali casi, è dovuto anche il risarcimento del danno.

Covid: infortunio o malattia?

La definizione normativa ha posto fine alle incertezze sulla qualificazione delle **infezioni da Coronavirus** come **infortuni sul lavoro** o come **malattie professionali**. Questa nuova categoria di "malattia-infortunio" si basa sull'equivalenza tra la «causa violenta», che è tipica degli infortuni sul lavoro, e la «causa virulenta», che nel nostro caso è l'azione del Coronavirus che provoca l'infezione nell'organismo.

La giurisprudenza più recente considera l'infortunio sul lavoro derivante dal Covid alla stessa stregua delle **malattie professionali**, che sono anch'esse coperte dall'Inail: ciò significa che non occorre dimostrare rigorosamente in che modo è avvenuto «l'evento infettante», cioè come ci si è contagiati, ma ai fini della prova è sufficiente indicare delle «presunzioni semplici», basate su ciò che comunemente accade in circostanze del genere.

Questo è consentito perché - come spiega una nuova sentenza della Cassazione (che si è pronunciata su un caso di epatite, ma il principio affermato è estensibile al Covid) - «nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce **causa violenta** anche l'azione di **fattori microbici o virali** che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomico - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo **svolgimento dell'attività lavorativa**, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione» [5].

Come viene riconosciuto l'indennizzo Inail per Covid

L'**indennizzo Inail per Covid** viene riconosciuto in tutti i casi in cui venga accertata la «**correlazione**» tra la patologia e il lavoro svolto dal dipendente; e ciò, come abbiamo appena

detto, può avvenire anche mediante presunzioni semplici. Per alcune categorie di lavoratori viene riconosciuto in partenza il «rischio specifico», cioè la presunzione di esposizione alle varie forme di Coronavirus (o ad altri agenti patogeni): si tratta, in particolare, degli operatori sanitari e di coloro che hanno contatti frequenti e inevitabili con il pubblico (cassieri e banconisti, addetti alle vendite, impiegati di sportello, operatori socio-sanitari in ospedali, cliniche e Rsa, taxisti, ecc).

La tutela assicurativa ed antiinfortunistica prestata dall'Inail risulta, in concreto, molto ampia, perché è considerato «luogo di lavoro» qualsiasi posto in cui il lavoratore accede, anche solo occasionalmente, per svolgere le sue mansioni, e dunque qualunque spazio - anche esterno alla sede aziendale - dove in concreto egli svolge la propria attività. A ciò si aggiunge il riconoscimento del contagio avvenuto durante il **tragitto da casa al lavoro** o viceversa (come può avvenire, ad esempio, per chi usa i mezzi pubblici di trasporto): qui all'infezione da Covid si applicano le stesse condizioni previste per il riconoscimento dell'[infortunio in itinere](#) (e in questo caso è esclusa ogni responsabilità del datore di lavoro).

Note

[1] Art. 42 D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 24/2020.

[2] Art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.

[3] INAIL, circ. n. 13 del 03.04.2020 e circ. n. 22 del 20.05.2020.

[4] Art. 1 D.L. n. 33/2020.

[5] Cass. ord. n. 29435 del 10.10.2022.

SENTENZA

Cass. civ., sez. VI-L, ord., 10 ottobre 2022, n. 29435

Presidente Esposito - Relatore Bellè

Rilevato che

1. la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale era stata rigettata la domanda di B.G. , infermiere professionale presso una RSA gestita da una Cooperativa privata, di riconoscimento della copertura INAIL e quindi dell'indennizzo in rendita o in capitale ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 in ragione dell'asserita contrazione durante il servizio dal medesimo svolto dal 19.3.2007 al 30.4.2007 e dal 27.5.2007 al 25.9.2007, sul luogo di lavoro della infezione da virus HCV (epatite C);
2. la Corte territoriale, prendendo le mosse dalla possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, aggiungendo che la valutazione da compiere non riguardava "il nesso

causale dipendente dagli effetti patologici dell'infortunio professionale che si sia sicuramente verificato, vertendo la questione sulla certa individuazione del fatto all'origine della malattia”;

3. essa aggiungeva quindi come il ricorrente stesso non portasse memoria di eventi specifici, durante il lavoro, quali punture accidentali, non bastando il suo resoconto di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito, in quanto la valenza dimostrativa di ciò, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che aveva reso tali dichiarazioni, era in più neutralizzata dall'accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest'ultima che avrebbe imposto “la prova rigorosa dell'evento infettante in occasione di lavoro”.

4. la Corte territoriale aggiungeva infine che utile alla prova richiesta il “verbale di visita medica ospedaliera” formato in sede di l'indennizzo ai sensi della L. 210 del 1992 “che esprime un giudizio (di derivazione professionale della malattia e di esposizione a rischio) di cui non rende noti gli elementi fattuali su cui è basato”;

5. B.G. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso INAIL;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Considerato che

1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 2700 c.c., L. 210 del 1992 art. 4, D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 3 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) e tabelle allegate, e artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5;

2. da un primo punto di vista, il motivo assume che l'origine lavorativa della malattia virale era stata acclarata dalla Commissione per l'indennizzo ai sensi della L. 210 del 1992 e che quindi, provenendo tale accertamento dall'organo riferibile al Ministero della Salute, l'INAIL non avrebbe potuto disconoscerne gli effetti;

3. in una seconda parte il motivo assume invece che sia errato richiedere, in presenza di malattia tabellata, pur multifattoriale, la prova certa del fatto origine della malattia come avvenuto in occasione di lavoro;

4. il secondo motivo è formulato come violazione ed errata applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 e con esso si censura la sentenza impugnata per non avere valorizzato, al fine almeno di dare corso a c.t.u. sul nesso causale, quanto emergeva dalla perizia svolta in altra causa e dal verbale della Commissione, rimarcando l'errore commesso nell'aver ritenuto che la pregressa contrazione di epatite B potesse avere una qualche incidenza sul decidere, visto che essa derivava da un diverso virus;

5. il terzo motivo è formulato come violazione ed errata applicazione del L. 210 del 1992 art. 4,

e artt. 113,115 e 116 CPC, in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, sostenendosi che, anche attraverso il richiamo alle tabelle di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, il giudizio di ragionevole probabilità può essere sviluppato anche in base alla compatibilità della malattia quale desunta dalla tipologia delle mansioni svolte, dalla durata e dal tempo della prestazione lavorativa e per l'assenza di altri fattori extra-professionali, potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici;

6. il ricorrente aggiunge altresì come egli effettivamente non avesse allegato uno specifico fatto verificatosi nello svolgimento della propria attività a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l'aver operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative, avendo invece precisato di non avere contratto il contagio prima dell'assunzione presso la RSA, producendo esami ematochimici al riguardo ed avendo allegando il fatto che nello svolgimento delle sue mansioni di infermiere turnista avesse ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito;

7. i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini e per le ragioni che si vanno a dire;

8. è intanto del tutto errato l'assunto secondo cui gli accertamenti della Commissione medica per la valutazione degli indennizzi ai sensi della L. 210 del 1992 potesse dispiegare un qualche effetto vincolante nel presente giudizio, visto che l'INAIL è soggetto autonomo rispetto al Ministero della Salute, cui non possono opporsi verifiche svolte da altri, da trattare come mezzi atipici di prova liberamente valutabili dal giudice;

9. non è fondato altresì il richiamo del ricorrente, come ragione di presunzione legale di origine lavorativa, all'inserimento della epatite C nella tabella di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 139, nel gruppo delle malattie per le quali vi è elevata probabilità di origine professionale;

10. questa S.C., dopo alcune oscillazioni, ha infatti chiarito, con orientamento ormai consolidato, che la predetta tabella non va confusa con quella di cui all'art. D.P.R. n. 1124 del 1965;

11. mentre quest'ultima, formata indicando lavorazioni e malattie, ha l'effetto legale di invertire l'onere della prova del nesso causale, ponendolo, per i casi in essa indicati, a carico dell'ente previdenziale (Euro 13024/2017), la tabella di cui all'art. 139 ha valore epidemiologico e può valere soltanto, nella formazione del convincimento giudiziale, come elemento indiziario (Euro 22837/2019; Euro 13868/2012);

12. rispetto all'infezione virale, pur trattata dalla giurisprudenza di questa S.C. come infortunio, va invece ripreso, onde assicurarsi continuità, l'indirizzo, risalente e mai contraddetto, secondo cui "nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando

nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomico - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione” con l'aggiunta che “la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici” (C. 7306/2000, poi anche C. 20941/2004; C. 6899/2004);

13. nel caso di specie, la Corte d'Appello, con una motivazione non sempre coerente e lineare, in cui è menzione della necessità di una “certa individuazione del fatto origine della malattia”, colloca il punto di caduta ultimo del proprio ragionamento nella conclusione per cui si sarebbe infine dovuta dare, anche alla luce della pregressa Epatite B, “la prova rigorosa dell'evento infettante in occasione di lavoro”;

14. al di là del rilievo del ricorrente in ordine alla totale estraneità, risalendo a fattori virali indipendenti, della epatite B rispetto alla epatite C, per cui unicamente è causa, la predetta regola di giudizio e di prova adottata contrasta diametralmente con quanto ritenuto dal citato orientamento giurisprudenziale e non vi è dubbio che, pur se attraverso argomenti non sempre fondati e pertinenti, i motivi di ricorso nel loro insieme affrontino il tema dell'assetto probatorio nella fattispecie oggetto di contenzioso;

15. va quindi ribadito il principio di cui alla citata C. 7306/2000 e successive conformi e ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché svolga l'accertamento che pertiene ai casi come quello di specie, da operare ricostruendo in via probabilistica l'esistenza o meno di nesso causale tra l'evento morboso denunciato e l'attività professionale, secondo la tipologia di essa e le modalità concrete del suo svolgimento, ma senza necessità di riscontrare l'esistenza di uno specifico episodio o contatto infettante in occasione di lavoro;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche spese del giudizio di legittimità.